

**Capitoli tabacco. [Capitoli stabiliti colla converzione 14. Maggio 1778. tra il ... Impresario Generale della prossima futura Condotta dei Tabacchi di tutto lo stato Veneto e le contrade delli sette comuni Valstagna, Oliero, Campolongo, Valrovina, per l'impianto, coltivazione, e vendita dei loro tabacchi nativi].**

**Contributors**

Venice (Italy)

**Publication/Creation**

[Vencie] : [publisher not identified], [1778?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/df9ymvfv>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

247 22 10

54136/B

VENICE



Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30510715>





# C A P I T O L I T A B A C C O.

*App. 10. Giugno 1778.*  
L' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori  
L. Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori  
hanno ordinato alli Pinelli Statoparari  
Ducali, che in testa al Contratto Tabacco  
presentato al Magistrato Nostro per esser  
conservato nel Notariato del medesimo a ca-  
rimento delle Parti, stampar debbano il presente  
Mandato.

- ( *Girolamo Gradanigo* Scritt. alla Mercanzia.
- ( *Vincenzo Bernini* Scritt. alla Mercanzia.
- ( *Zuana Quercia* Cap. Scritt. alla Mercanzia.

Marc' Antonio Celli Not.

A 1

GA

C A P I T O L I  
T A B A C C O .





*Addì 10. Giugno 1778.*

**L'** Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Cinque Savj alla Mercanzia, hanno ordinato alli Pinelli Stampatori Ducali, che in testa al Contratto Tabacco presentato al Magistrato Nostro per esser conservato nel Notariato del medesimo a cauzione delle Parti, stampar debbano il presente; Mand. &c.

*( Girolamo Gradenigo Savio alla Mercanzia.*

*( Vincenzo Barziza Savio alla Mercanzia.*

*( Zuanne Querini Cav. Savio alla Mercanzia.*

Marc' Antonio Celsi Nod.

A 2

CA.



Abbi 10. Giugno 1778.


 I. Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Coadiutori della Mercanzia, hanno ordinato alli Pinelli Stampatori Ducali, che in testa al Contratto Tabacco presentato al Magistrato Nostro per essere conservato nel Notariato del medesimo a cazione delle Parti, stampar debbano il presente; Mand. &c.

- ( Giovanni Gaudenzi Coadiutore della Mercanzia.
- ( Vincenzo Barizza Coadiutore della Mercanzia.
- ( Zuanne Querini Coadiutore della Mercanzia.

Marc' Antonio Celli Not.

CA. 2 A

# C A P I T O L I

*Stabiliti colla Convenzione 14. Maggio 1778. tra il Signor  
Girolamo Manfrin Impresario Generale della prossima  
futura Condotta dei Tabacchi di tutto lo Stato Veneto,  
e le Contrade delli Sette Comuni Valstagna, Oliero,  
Campolongo, Valrovina, per l'impianto, coltivazione,  
e vendita dei loro Tabacchi nativi denominati Nostrani  
durante il tempo della Convenzione medesima.*

## I.



LLI quattro Comuni suddetti viene permes-  
so l'impianto, e coltivazione del Tabacco  
denominato Nostrano, però espressamente  
nella sola quantità complessiva di Campi  
Cento settanta misura Vicentina, e non  
più, e per il corso soltanto di sette rac-  
colti, incluso l'imminente prossimo raccolto.

## I I.

Dovrà la Piantagione stessa essere nello spazio di Campi  
come sopra quantificati eseguita inalterabilmente colla di-  
stanza di fole Onzie Ventiuna Venete intermedie dall'una,  
all'altra Pianta, tanto in larghezza, quanto in lunghezza,  
e ciò ad effetto di confluire anche in tal modo non solo al-

la miglior riuscita del Tabacco medesimo, ma anche alla salvezza di altri riguardi essenzialissimi all'interesse del Pubblico Erario, e dell'Impresa Generale.

## I I I.

Ogni Anno nel Mese di Giugno cominciando dal prossimo Giugno 1778. dovrà immancabilmente essere spedito da ogni uno dei suddetti Comuni al Signor Fermiere Generale Manfrin un'efatto Cattastico, in cui chiaramente, e nominatamente risultino le quantità, e località rispettive de' Terreni, e le Dite, che frà di loro avranno divise per l'Impianto de' suddetti Campi cento e settanta.

## I V.

Verfo gl'ultimi di Luglio, o primi di Agosto precisamente, ed ogni Anno, se piacerà al Signor Manfrin, farà fatto incontrare, una o più volte da suoi Agenti li suddetti Campi cento, e settanta, e parimenti la convenuta distanza di Onzie 21. da Pianta a Pianta.

## V.

Il Sindaco, e Governatori pro tempore di ogni Anno dei suddetti quattro Comuni avranno il preciso debito di sopraffare col maggior studio, e vigilanza alla buona Coltura del prodotto, al qual effetto farà parimenti dell'arbitrio del Sig. Manfrin di destinare chiunque altro di più gli gradisse.

## VI.

Preftata ne' predetti limitati fpazj, e diftanze la più diligente cultura del Tabacco, Cimate, e Curate oportunamente le Pianta, Ecceptiti, ed atterrati i ributti, che mai potranno effere introdotti neppure nei Tabacchi da Terra, o fia d' inferior qualità, ed abbrucciato il Fufto dopo raccolta la buona Foglia, come li fuddetti Comuni s' obbliga imancabilmente farlo alla prefenza del fuddetto Sindaco, e Governatori d' ogni refpettivo Comune, ed Agente, o Agenti del Signor Manfrin, fe fi rifolverà fpedirli, ne fequirà la Mafera de' Tabacchi fteffi, intorno la quale farà pure preciso impegno, e dovere de' Comuni di ufare la maggior induftria ed attenzione.

## V I I.

L' accennata Mafera tanto ne' Tabacchi da Terra, o fia inferiori, quanto in quelli migliori, che dovranno effer ridotti in Pacchi, o Libri a piacere del Signor Manfrin ogni Anno farà terminata per gli ultimi di Dicembre, o primi di Gennaio al più.

## V I I I.

Verun individuo de Comuni fteffi non potrà mai trattenero preffo di sè, nè con altrui mezzo la menoma quantità di Tabacco, neppure a preteffo di proprio ufo.

## I X.

E perchè poi quegli Abitanti non manchino del conveniente provvedimento di Tabacco al proprio uso, e non resti altresì a pretesto di questo aperto l'adito impune ai Contrabbandi, concorre il Signor Girolamo Manfrin alla richiesta di detti quattro Comuni, cioè di esso provederli tutti dell'intero loro occorrente Tabacco in Foglia, somministrando egli per conseguenza Libbre seicento ( 600. ) di Tabacco al Comun di Oliero, Libbre seicento ( 600. ) al Comun di Campolongo, Libbre cinquemille al Comun di Valstagna, e Libbre trecento ( 300. ) a quello di Valrovina, e queste consegnabili ai Debiti tempi in mano, e colla responsabilità intera del Sindico, e Governatori pro tempore dei rispettivi Comuni alli prezzi stessi, colli quali il detto Signor Manfrin gl'avrà da loro acquistati, col preciso debito, che in cadaun Comune siano venduti in una pubblica Bottega, con esterna iscrizione, che connoti la vendita del Tabacco.

E la Persona venditrice farà da cadauno di detti Comuni trascelta, perchè poi da essi oportunamente notificata al detto Signor Manfrin, e da esso approvata, passi al pubblico Esercizio di detta Vendita, da cui sarà rimossa la persona medesima ad ogni cenno del Signor Manfrin, al caso, che lo credesse necessario per esserne poi surrogata un'altra nei modi come sopra.

## X. X

Attese le cose, come sopra accordate, sarà preciso obbligo di cadaun Comune, di far in modo, che i loro rispettivi Sindici, e Governatori pro tempore tengano sotto gelosissima Custodia la Foglia, che sarà come sopra consegnata, e quella di tratto in tratto farla pestare, e compire in lavoro sempre sotto la loro Custodia, disciplina, e gelosissima vigilanza, e con patto espresso, che non debbanò, nè possano sotto qualunque escogitabile ragione permetterne di detti Tabacchi la Vendita se non in quantità maggiore di sole precise oncie tre al più.

## X I.

## I I I X

Alli Proprietarj poi di que' Fondi, che nei rispettivi detti Comuni saranno effettivamente coltivati a Tabacco il detto Signor Manfrin per far cosa piacevole ai Comuni medesimi concede la libertà di depositare, e consegnare separatamente cadauno dal pieno del loro particolare raccolto, e nei tempi però stabiliti col susseguente Capitolo Duodecimo in mano dei Capi, e Governatori come sopra tanta quantità di Tabacco in Foglia, quanta, che, lavorata in presenza de' rispettivi Capi, e Governatori medesimi, basti a somministrare a cadauno di detti Proprietarj ogni due Mesi, e non prima Libbre una, e non più di Tabacco in Polvere, escluso ai suddetti Capi ogni benchè menomo arbitrio in contrario.

## X. I. I.

Nell' accennato Mese di Dicembre, o primò di Gennaro tutto l'intero Raccolto di detti Campi 170. sarà trasportato tutto in una volta da cadaun Comune nella solita Casa a ciò destinata in ogni rispettivo Comune, e per l'affitto delle quali Case s'obbliga il suddetto Sig. Manfrin di corrispondere Ducati sessantasei correnti, cioè Ducati dodeci al Comun di Campo longo, Ducati dieciotto al Comun di Oliero, Ducati venti al Comun di Valstagna, e Ducati sedeci al Comun di Valrovina, dichiarandosi, che le Case medesime debbano sempre servire per Deposito de' Tabacchi, e per l'uso, e comodo degli Agenti del Sig. Manfrin.

## X I I I.

Alli Proprietari poi di que' Fondi, che nei rispettivi detti Ognuna delle suddette Case avrà due, o più Chiavi, una delle quali resterà sempre presso l'Agente, o Agenti del Sig. Manfrin, e l'altra presso persona destinabile da ognuno de' suddetti Comuni.

Nel tempo che sarà come sopra passato tutto il raccolto nelle suddette Case verranno colà esattamente esaminati, pesati, ed indi pagati in Venezia tutti i Tabacchi da Terra o sia inferiori previe le provè.

## XIV.

Li Tabacchi poi migliori, o sia in Libri, o Pacchi questi pure saranno nel tempo suddetto pesati puramente in via d'avviso.

## XV.

Li suddetti Tabacchi in Pacchi, o Libri, custoditi come nel Capitolo Duodecimo, dovranno ogni Anno ivi permanere per conto dei mentovati quattro Comuni per tutto il Mese di Aprile.

## XVI.

Frattanto farà dell'arbitrio, e della diligenza di ognuno de' suddetti quattro Comuni di far prestare ai loro suddetti Tabacchi quelle attenzioni, che ad uso della loro Arte crederanno di tempo, in tempo occorrenti.

Per il quale effetto volendo il Signor Manfrin di buon animo contribuire al loro maggior comodo, e ad ogni anche eventuale istantaneo bisogno, subbirà all'aggravio di destinare, e mantenere a proprie spese un Agente in cadaun Comune dagli ultimi Dicembre fino gli ultimi di Aprile di ogni Anno, dal quale possano li detti Comuni aver pronta l'apertura delle Case, e la sua personale presenza all'opera loro.

## X V I I I.

Nel accennato Mese di Aprile dovranno di bel nuovo essere pesati li Tabacchi Migliori, o sia in Pacchi, o Libri sempre in successione l' un Comune all' altro, ed allora sola s' intenderanno questi per conto del Signor Manfrin, previa già contemporaneamente le dovute prove, dietro le quali faranno tosto pagati per intero in Venezia come nel Capitolo 26. li Tabacchi suddetti.

## X I X.

Tanto ne Tabacchi inferiori detti da Terra quanto ne' Tabacchi migliori detti in Pacchi, o Libri, tutti i ributti, e le Foglie che si ritroveranno fracide, o verdi nell' atto delle visite, e diligenti esami che verranno fatti dovranno essere abbruciate alla presenza dell' Agente, o Agenti del Signor Manfrin, e delle rispettive Parti.

## X X.

Eguualmente nei Tabacchi da Terra, che in quelli in Pacchi le prove dovranno esser fatte alla presenza delle Parti col concorso delle quali sarà non altrimenti, che da' Monti de' Tabacchi estrarra una certa sufficiente quantità de' medesimi in istato naturale, e cole solite Radiche, e questa solleggiata giusta la pratica, sarà indi anche pestata, onde dietro un

tal lavoro riportar s' abbia il reale oggetto, che è dell' essenza del presente Contratto, cioè di pagare, e ricevere tutto il Tabacco solo in Polvere asciutta in modo che non possa risentire più il menomo Calo.

X X I.

Nei Tabacchi in Libri giusto la consuetudine dovranno essere levati i Fuffi, e nel resto le prove saranno egualmente fatte come sopra.

X X I I.

Tanto le Radiche, che deriveranno dalla facitura de' Tabacchi in Libri, quanto le Foglie, che si ritroveranno immature ne' Pacchi, o Libri stessi, e così pure i Tabacchi da Terra ridotti, mediante le accennate prove saran pagati al prezzo fissato di soldi diciotto la Libbra di Polvere asciutta peso grosso Vicentino.

X X I I I.

Li Tabacchi in Pacchi, e quelli in Libri ragguagliati colle stesse enunziate prove, riporteranno il convenuto prezzo, i primi di Lire una, e soldi undeci, e li secondi di Lire una, e soldi tredici, sì gl' uni, che gl' altri la Libbra già di Polvere asciutta peso grosso Vicentino.

X X I V.

Effeguita pontualmente la Piantagione del Tabacco nelli spazzi, e distanze convenute, e sopra espresse, siccome i Rappresentanti de' suddetti quattro Comuni asseriscono non poter certamente produrre i fissati Campi 170. per intero, e totale raccolto un' Anno coll' altro, che all' incirca Libbre 88000. (ottantaottomille) Tabacco peso grosso Vicentino, così in buona fede non ricusa il Sig. Manfrin di assumersi l'obbligo, come se lo assume, di ricevere ogni Anno tutte le suddette Libbre ottantaottomille Tabacco, e pagarle ne' tempi, prezzi, e modi col presente Contratto stabiliti pel corso intero di sette prossimi raccolti, incluso il raccolto vicino, anzi per di più dimostrare il suo buon genio verso i Comuni stessi, promette, e si obbliga di ricevere anche tutto quel Tabacco di più, che oltre le accennate Libbre 88000. per combinazione faceessero annualmente per pagare anche questo in relazione alle qualità, alli stessi tempi, e modi delle suddette Libbre 88000., però colli seguenti patti espressi, e condizioni, cioè

I I I X X

PRIMA. Che due terzi dell' intiero totale raccolto di detti Campi centosettanta sia di Tabacchi in Libri, o Pacchi, ed un terzo solo di Tabacchi da Terra.

SECONDA. Che l' aumento per buon genio accordato sopra le suddette Libbre 88000. annue non forpassi in sei raccolti prossimi la Summa di Libbre vintiduemila (22000) peso grosso Vicentino.

**TERZA.** Che tal aumento forpassando le suddette Libbre 22000. tutto quel di più abbia a servire in conto, ed in difalco delle Libbre 88000. spettanti al settimo raccolto.

**QUARTA.** Che se per avvenire, in la qual cosa non si deve supporre, il predetto aumento formontasse le Libbre 88000. attinenti al settimo raccolto incluso sempre il raccolto prossimo 1778. in tal caso non sia tenuto il Sig. Manfrin pagare il di più, che a Lire una, e soldi cinque, il Tabacco in Pacchi, e Libri indistintamente, ed a soldi tredici le Radiche, ed il Tabacco da Terra sì gli uni, che gli altri per cadauna Libbra peso grosso Vicentino, e tutti ridotti in Polvere asciutta, mediante le prove convenute, ed espresse nel presente Contratto.

**QUINTA.** Che non arrivando il raccolto di qualche Anno a formare la somma di Libbre 88000. abbia il Signor Manfrin di compensare il di meno di quell'Anno col di più, che potesse raccogliersi negli Anni posteriori, onche fosse stato consegnato negli antecedenti fino però alla concorrente quantità delle accennate Libbre 88000.

**SESTA.** Che i sette convenuti raccolti, incluso il raccolto prossimo non somministrando completamente l'annua predetta quantità di Libbre 88000. non possa per tal difetto pretendersi da surriferiti quattro Comuni verun risarcimento, nè bonificazione.

**X X V.**

Nel compimento del sesto raccolto il Sig. Manfrin la misura

fura

fura della buona fede, che sarà prestata dalli detti quattro Comuni alla puntuale osservanza del Contratto presente, ed a misura altresì dello stato di abbondanza, o scarsezza in cui allora s' attoverà de' Tabacchi Nostrani, passerà egli a manifestare la sua inclinazione di prorogare, o nò il presente Contratto fino d'ottavo raccolto inclusive.

Ognuno dei suddetti Comuni con speciale, e legale mandato di Procura dovranno impartire la facoltà a persona di lor piacere di riscuotere dal Sig. Fermiere Generale Manfrin tutto il rispettivo valore dei loro Tabacchi, quale gli sarà pagato prontamente ( mediante Cambiale per Bassano ) sempre in Venezia a tempi sopra fissati verso ricevuta; e nota distinta firmata dal Agente, o Agenti del Signor Manfrin, che averanno immagazzenati li Tabacchi medesimi.

X X V I I.

Verso gli ultimi di Settembre, ogni Anno per far cosa grata a detti quattro Comuni promette il Sig. Manfrin di pagare un anticipazione senza verun loro aggravio di Ducati seimille Correnti, quali doveranno essere diffalcati tutti in Aprile nel Atto del pagamento dei Tabacchi in Pacchi, o Libri, a cauzione del qual disborso tutti li suddetti quattro Comuni insolidatamente si obbligano ora per tutto il tempo del presente Contratto verso il Sig. Manfrin di responsa-  
bili-

bilità del Capitale tutto, che farà come sopra esborfato, per lo che pure in solidamente obbligano, ed ipotecano tutti i loro rispettivi Tabacchi, Beni, e Persone in forma ec.

### X X V I I I.

Sarà obbligo peculiare del Sindico, e Governatori pro tempore dei suddetti quattro Comuni con scorta sufficiente d'incontrare ai primi Confini dei rispettivi Comuni stessi, ed accompagnare ovunque nei Comuni medesimi l'Agente, o Agenti, che vorrà ivi spedire il Signor Manfrin in qualunque tempo; di portarsi sopra luoco entro il Mese di Luglio cadaun Anno per riconoscere l'osservanza delle prescritte distanze, e dimensioni di Terreno nella Piantagione del Tabacco; di svellerlo, e di abbruciarlo, al caso di scoperte trasgressioni, di fare la visita ogni Mese in ciascheduna Casa de' Comuni stessi, onde accertarsi, che non detenghino Contrabbandi de' Tabacchi, nè diano mano di Contrabbandare ai loro vicini, di vegliare ed impedire nelle Strade, e luoghi reconditi il transito, e deposito de' Tabacchi de' Forastieri, o loro Conterminanti, di ritenere qualunque Contraffacente, e ben assicurato trasportarlo nelle carceri di Vicenza, con darne pronto avviso al Signor Manfrin, che verso ogni retenzione, convinti, o confessi, che siano i Rei si assume l'impegno di pagare Ducati Vinti Correnti, ed in oltre pagare il Tabacco fermato in Contrabbando a soldi vinti la Libbra in polvere asciutta, o raggugliata in polvere asciutta peso grosso Vicentino, purchè

chè il Tabacco fermato non sia fracido, o di pessima qualità, nel qual caso sarà pagato meno.

X X I X.

Ed in caso che cadauno delli rispettivi quattro Comuni mancassero dalla puntuale osservanza di alcuno degli obblighi ad esso imposti, e da medesimi volontariamente assunti, non solo col Capitolo immediato precedente, non che con ogni altro abbracciato nel presente Contratto, quello, o quelli dei Comuni, che vi mancassero sieno irremissibilmente nell'Anno della loro rilevata mancanza soggetti, e ciò per patto espresso, alla minorazioni di soldi otto la Libbra peso grosso Vicentino in confronto dei prezzi convenuti come sopra indiffintamente sull'intero importare de' rispettivi loro Tabacchi, e così toties, quoties.

X X X.

Gl'individui tutti parimenti, li quali alterassero le relative loro stabilite, e convenute estensioni di Terreno, e la distanza ancora nelle Piantagioni, e contravenissero in qualunque parte all'esatta osservanza dell'altre cose tutte ad essi singolarmente incumbenti in vigore del presente Contratto, sieno e s'intendono ipso facto decaduti dall'indulto, e beneficio della Piantagione, e Coltivazione del Tabacco per tutto l'intero corso della futura Condotta, e farà in arbitrio del Sig. Manfrin di devolvere la facoltà, ed il beneficio medesimo

mo per un egual corrispondente estensione di Terreno a chi più gli piacerà o nel Comune stesso, o in altri, preferiti però sempre quegl' individui delli rispettivi Comuni, li quali avessero anche per Lettera diretta al Sig. Manfrin manifestata, ed indicata la trasgressione.

*A D D I' 5. G I U G N O 1778.*

Rassegnati al Magistrato Eccellentissimo de' Cinque Savj alla Mercanzia per la loro inviolabile esecuzione, e per essere conservati nell' Offizio del Fed. Nodaro a cauzione delle Parti.

*Piero Alberti Segr.*





